

## Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

# Problematiche inerenti l'art.286

L'art. 286 del regolamento attuativo del codice dei contratti (D.lgs. 163/06) detta le regole cui attenersi per l'attribuzione dei punteggi nelle gare d'appalto per i servizi.

Sotto al titolo dell'articolo, viene riportato tra parentesi il riferimento al Dpcm 117 del 13 marzo 1999, atto relativo alla emanazione del *“Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 23 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n°.157, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici”*.

Tale Dpcm, ai sensi dell'art. 256 del codice, rientra tra gli atti da intendersi abrogati all'entrata in vigore del regolamento, sostituito dal nuovo art. 286.

Il richiamo del Dpcm 117 sotto il titolo dell'articolo, tuttavia, sembra essere un chiaro riferimento ad una continuità di contenuti fra i due testi, che in effetti (pur con una serie di termini e frasi modificate) si può riscontrare.

Ciò che cambia radicalmente, invece, è la formula con la quale si attribuiscono i punti al fattore prezzo.

Il Dpcm del 1999 utilizza una formula matematica dove ciò che determina il punteggio è, sostanzialmente, il confronto fra i prezzi, in ossequio all'art. 1 del regolamento stesso che pone la necessità di *“garantire un corretto rapporto prezzo – qualità”*.

Nella formula inserita nel nuovo regolamento invece, di fatto il punteggio relativo al fattore prezzo viene determinato da un raffronto degli sconti.

Nell'allegato esempio si fa un parallelo tra il metodo del 117/99 con i due metodi previsti dall'art. 286: appare evidente come, di fatto, una gara con il metodo dell'offerta economicamente vantaggiosa con il nuovo regolamento risulti sostanzialmente una gara al massimo ribasso.

Le differenze di punteggio, anche a fronte di un minimo scarto percentuale, rendono arduo, per non dire impossibile, un recupero attraverso una migliore valutazione qualitativa.

Si tratta quindi di un aspetto di grande preoccupazione, che rischia di avere effetti molto negativi sul mercato e sulle imprese che si attengono a maggiore scrupolosità e correttezza nella determinazione dei costi e che, tendenzialmente, rischiano di pagare con punteggi bassi una scelta di legalità e trasparenza.

12 novembre 2010.